

La dimensione internazionale dei diritti umani nella Comunità Europea
di Tiziana Russo

Premessa - Evoluzione storica dell'Unione Europea - L'individuo nel diritto internazionale e la protezione dei diritti dell'uomo - I legami fra le categorie di diritti nell'ambito dei diritti umani - Verso un primo tentativo di "costituzionalismo" dei diritti della persona: la Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo - I diritti dell'uomo nella prospettiva comunitaria - Il rispetto dei diritti umani sancito nel Trattato di Amsterdam e le recenti evoluzioni - Gli orientamenti futuri - Conclusioni

Premessa.

Le esigenze avanzate in tutti i tempi e in tutti gli ambienti sociali per il miglioramento della condizione dell'uomo hanno determinato la rivendicazione della libertà e dei diritti dello stesso sia in ambito nazionale, che in quello comunitario.

E' chiaro che la modalità come pure i limiti che queste rivendicazioni hanno incontrato sono strettamente legate alla forza e al contenuto che gli ideali umanitari hanno acquisito nel corso del tempo.

Un primo interrogativo da porsi è legato alla natura giuridica da riconoscere a tali diritti: più concretamente sarebbe opportuno chiedersi se essi siano da ritenere diritti naturali, spettanti all'uomo per il solo fatto di essere individuo, e in tale senso lo Stato dovrebbe, quindi, semplicemente limitarsi a riconoscerli, o se, al contrario, sarebbero da considerare come diritti soggettivi concessi agli individui dallo Stato in virtù di un'autonoma sovranità di esso, che in tal modo si autolimiterebbe.

Vi è poi da sottolineare che l'originaria concezione individualistica dei diritti dell'uomo può dirsi, oramai, tramontata. Quella antica diffidenza del cittadino nei confronti di ogni forma di potere

organizzativo è stata superata: allo stato attuale si ritiene pacificamente che l'individuo sia un essere sociale che vive in un preciso contesto, e al quale vanno riconosciuti e garantiti una serie di diritti civili, politici e sociali.

Il pericolo maggiore di una mancata tutela dell'uomo potrebbe provenire non soltanto dallo Stato ma anche dalla globalizzazione della nostra società di massa, la quale, con la sua "disumanizzazione", finirebbe per comprimere del tutto ogni forma di garanzia dei diritti legati all'individuo.

Nella presente trattazione, il tema del riconoscimento dei diritti dell'uomo viene affrontato in due fasi: la prima si prefigge di ricostruire la vicenda prendendo le mosse dall'origine storica della Comunità Europea, analizzando quindi i diritti dell'uomo in una prospettiva comunitaria, la seconda invece, si preoccupa di individuare gli strumenti necessari per tutelare gli stessi, soprattutto in virtù di futuri orientamenti.

Evoluzione storica dell'Unione Europea.

Negli anni successivi al secondo conflitto mondiale, è stata perseguita e poi successivamente realizzata, l'idea di un processo di integrazione fra Stati e popoli europei.

Già lo stesso Churchill, nel settembre del 1946 in un discorso tenutosi all'Università di Zurigo, sosteneva la possibilità di ricostruire gli Stati Uniti d'Europa prendendo come punto di partenza l'esigenza di una partnership tra Francia e Germania¹. Nell'immediato dopoguerra e nell'ultima fase del conflitto, si ragionava proprio su come impedire il riprodursi di quelle situazioni politiche, economiche e militari che avevamo indotto l'Europa e il mondo intero a quel disastro. L'idea proprio di un'Europa unita che stabilisse un legame stretto e definitivo tra Francia e Germania e la presa di coscienza che solo attraverso l'unificazione si ponesse fine ai tanti conflitti avvenuti nel continente europeo, furono necessità ritenute imminenti.

Le preoccupazioni maggiori e i problemi più urgenti riguardavano, da un lato l'assetto territoriale e militare dell'Europa centrale e, dall'altro, le vicende economiche dell'industria carbosiderurgica della Ruhr e della Saar.

Fu così che, da una celebre dichiarazione del maggio 1950, il Ministro degli Esteri francese Schuman, tra i principali padri fondatori dell'Europa comunitaria, insieme a De Gasperi e Adenauer, poneva l'accento sulla necessità di eliminare l'opposizione tra Francia e Germania e

¹ Tesouro, G., Diritto comunitario, Cedam, Padova 2003, p. 3.

<< di porre l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto un' Alta autorità comune, in un'organizzazione aperta alla partecipazione degli altri Paesi europei>>².

Lo stesso Schuman, infatti, era convinto, che solo attraverso la realizzazione di opere concrete, che originassero di fatto l'unione tra i diversi Paesi, potesse realmente determinare il superamento dell'ostacolo rappresentato dalla distanza tra posizioni funzionaliste e posizioni federaliste³.

Pur aderendo alla prima, la quale consentiva il coinvolgimento della Gran Bretagna nel disegno associativo, Schuman lasciò intuire le grandi possibilità che il piano apriva all'integrazione politica.

La sua proposta fu accolta dal Belgio, dalla Germania federale, dall'Italia, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi, che insieme alla Francia firmarono, il 18 aprile 1951, Il Trattato di Parigi, dando così vita alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio⁴.

Con la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), entrata in vigore il 25 luglio 1952, si realizzava la prima Europa sovranazionale⁵. Fu così che nacque l'idea di mettere in comune la produzione franco-tedesca del carbone e dell'acciaio. Tale scelta, oltre che essere dettata da una logica economica, fu anche perseguita per motivi politici poiché queste due materie prime costituivano l'elemento chiave dell'industria e della potenza dei due paesi. L'obiettivo politico era quello di rafforzare la solidarietà franco-tedesca, spianare la strada al processo di integrazione europea, ricostruire l'economia del continente europeo, nonché di allontanare lo spettro della guerra per garantire una pace durevole.

Il Trattato CECA era circoscritto alle industrie del carbone e dell'acciaio e prevedeva l'instaurazione di un mercato interno esclusivamente per la circolazione delle merci, da realizzarsi attraverso l'abbattimento delle barriere economiche fra Stati, senza però contemplare la creazione di una tariffa doganale esterna.

Un ulteriore passo avanti verso l'integrazione europea veniva compiuto quando il 25 marzo 1957, quando venivano firmati a Roma i ben noti "Trattati di Roma". Il primo istituiva una

² Tesauro, op. cit., p. 4

³ La posizione funzionalista privilegiava la collaborazione economica e militare, soprattutto in funzione antisovietica; quella federalista, invece optava per la creazione immediata di istituzioni europee con poteri sovrani.

⁴ All'accordo erano interessati gli Stati del Benelux in quanto produttori di carbone e acciaio, confinanti con Francia e Germania e, quindi, favorevoli alla risoluzione dei conflitti tra questi due paesi. La situazione era diversa in Italia. La nostra nazione non primeggiava nella produzione di queste materie ma non solo. Geograficamente più distante dalle zone interessate all'accordo, confinava soltanto con la Francia. Nonostante ciò, De Gasperi riteneva la CECA un'ottima opportunità per arginare la disastrosa economia italiana e reinserire il Paese nelle situazioni politiche ed economiche internazionali.

⁵ Per la prima volta, i sei Stati membri di tale organizzazione rinunciavano a una parte della loro sovranità a favore della Comunità. Questo primo sforzo di integrazione europea rivelò presto i suoi limiti, fallendo nel 1954 il progetto di una Comunità europea di difesa (CED). Il Trattato, fondato sull'idea di una forza europea collegata ad una struttura istituzionale unitaria, fu firmato a Parigi il 27 maggio 1952, ma non entrò mai in vigore per la mancanza di consenso del Parlamento francese. Cfr. Tesauro, op. cit. p. 5.

Comunità Economica Europea (CEE), il secondo invece costituiva una Comunità Europea dell'energia atomica, meglio conosciuta come EURATOM. Le ratifiche da parte degli ordinamenti nazionali non posero problemi e il 14 gennaio 1958 i due Trattati entrarono in vigore.

Sorto nel 1957, al fine di contribuire allo sviluppo dell'impiego pacifico dell'energia atomica, l'EURATOM aveva stabilito un vero e proprio mercato comune dei materiali nucleari, grazie al funzionamento di un vero e proprio centro di ricerche e di quattro attrezzati stabilimenti di ricerca nucleare installati a Ispra, Karlsruhe, Mol e Petten⁶.

Il Trattato mirava alla formazione e allo sviluppo delle industrie nucleari europee consentendo di trarre beneficio dallo sviluppo dell'impiego pacifico dell'energia atomica, assicurando un elevato livello di sicurezza per la popolazione nel garantire che le materie nucleari, destinate a finalità civili, non venissero utilizzate per fini militari.

Con l'istituzione della CEE e la creazione del mercato comune si volevano raggiungere due obiettivi. Il primo consisteva nella trasformazione delle condizioni economiche degli scambi e della produzione nella Comunità. Il secondo, più di impronta politica, vedeva nella CEE un contributo alla costruzione funzionale dell'Europa politica e all'unificazione più ampia della stessa.

Per conseguire questi obiettivi, venivano previste precise linee d'azione: l'unione doganale mediante l'eliminazione progressiva fra gli Stati membri di dazi doganali; l'istituzione di una tariffa doganale unica e l'avvio di una politica commerciale comune verso i paesi terzi; l'unione economica mediante la libera circolazione dei cittadini dei servizi e dei capitali; l'istituzione di politiche comuni nel settore dell'agricoltura e del trasporto; l'armonizzazione delle politiche economiche; la creazione di nuove risorse mediante la valorizzazione delle regioni sottosviluppate e delle forze di lavoro inutilizzate⁷. Il Trattato CE ha assegnato alla Comunità il compito di instaurare un mercato comune (art 2), vale a dire uno spazio economico dove le merci, le persone, i servizi ed i capitali possano circolare liberamente in un regime concorrenziale unico. Il suo nucleo, disciplinato nel primo capitolo (art. 12-29) della parte I del trattato CE, è una unione doganale che si estenda al complesso degli scambi di merci, incluse quelle provenienti dai Paesi non membri, che si trovano in libera pratica all'interno degli stessi, e che comporti il divieto fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa ad effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i Paesi terzi (art. 9 comma I). L'Unione doganale include anche il

⁶ Monti, s., L'Europa degli Organismi Comunitari, Loffredo Editore, Napoli, 1974 p. 51.

⁷ Mammarella, G., Cacace, P. . Storia e Politica dell'Unione Europea, Laterza, Roma-Bari, pp 88-89

principio del libero transito delle merci attraverso il territorio di uno Stato membro⁸. L'abbattimento delle barriere doganali viene completato dal divieto di altre limitazioni imposte dalle autorità nazionali al traffico interno delle merci, come le restrizioni quantitative e le misure ad effetto equivalente (i c.d. ostacoli commerciali non tariffari) degli artt. 30- 36 del trattato CE, le imposizioni interne discriminatorie degli art. 95 e ss. e le pratiche discriminatorie dei monopoli nazionali dell'art. 37.

Infine all'atto finale del Trattato erano state allegare nove dichiarazioni⁹. La risposta ai motivi dell'esistenza di una politica regionale a livello comunitario può essere rintracciata direttamente nel Trattato di Roma, sia nel Preambolo, dove si sostiene che gli Stati membri "sono ansiosi di rafforzare la coesione delle loro economie e di assicurare il loro sviluppo armonioso attraverso la riduzione delle differenze esistenti tra le varie regioni e dell'arretratezza di quelle meno favorite", che nell'art. 158 stabilisce che "la Comunità mira alla riduzione delle disparità tra i livelli di sviluppo tra le varie regioni". Una politica espressamente rivolta al raggiungimento di un obiettivo squisitamente politico quale l'eliminazione della disparità di benessere economico e sociale tra le varie regioni.

L'individuo nel diritto internazionale e la protezione dei diritti dell'uomo.

Nella Comunità internazionale gli ideali umanitari sono stati per lungo tempo normalmente invocati soltanto in relazione al trattamento degli stranieri, e più sporadicamente, in relazione a quello degli individui facenti parte di una minoranza etnica o di un gruppo religioso. La grande importanza che gli Stati hanno attribuito alla difesa della propria sovranità e, di conseguenza, al rispetto di quella degli altri, ha fatto sì che essi abbiano attivamente agito per la tutela dei diritti dell'uomo solo nel caso della messa in gioco dei loro interessi, ad esempio per esercitare la protezione diplomatica dei propri cittadini all'estero.

Fra i principi fondamentali del diritto internazionale, un posto di sicuro rilievo spetta al principio di eguaglianza sovrana fra gli Stati al quale fanno da corollario, la libertà di scegliere un sistema politico interno, il principio di non ingerenza negli affari degli altri Stati: tutte regole che

⁸ Il concetto di "unione doganale" deve essere distinto da quello di "zona di libero scambio". Si tratta di un'area dove la circolazione interna delle merci è liberalizzata, ma nei rapporti con i Paesi terzi continuano ad essere applicate delle tariffe doganali differenziate. L'Unione doganale, creata sulla base del Trattato CE, non è in contraddizione con la clausola della nazione più favorita contenuta nel GATT, in base alla quale ogni facilitazione doganale concessa a un Paese membro, deve essere estesa, in linea di principio, a tutti gli altri Paesi membri del GATT.

⁹ www.europa.eu

rappresentano le basi della coesistenza politica fra gli Stati e che vengono più volte richiamate nel corso dei dibattiti della Nazioni Unite.

Dopo il 1945 e le aberrazioni del nazismo, ampio spazio si è dato ai principi di dignità umana e di autonomia dell'individuo in molti aspetti della sua vita, anche e soprattutto nell'ambito dei suoi rapporti con l'autorità di governo. Ciò ha prodotto un forte interesse e un'impennata nell'impiego degli Stati a proteggere e assicurare tali diritti. Non è concepibile e sopportabile che lo Stato si senta libero di trattare i propri cittadini come crede, né che sia precluso di interessarsi del trattamento ricevuto dai cittadini di uno Stato straniero, nel loro territorio. Molte delle conseguenze che prima del 1945 si traevano dal principio di sovranità sono venute meno, tale principio è sottoposto ai limiti che corrispondono ai diritti umani internazionalmente tutelati. In virtù di tale limitazione si è assistito a un conflitto fra vecchia e nuova concezione del potere dello Stato sugli individui: il problema che si verifica non è tanto relativo a quali Stati rispettano in larga o minore misura le norme internazionali sui diritti dell'uomo, ma come le frequenti violazioni rappresentino un sintomo delle difficoltà che incontra l'ordinamento internazionale a proteggere gli interessi essenziali della persona.

L'anno 1945 rappresenta l'anno di svolta e il punto di partenza delle attività internazionali per la protezione dei diritti dell'uomo, in quanto segna l'inizio della creazione di un sistema di norme internazionali teso a vincolare gli Stati a rispettare un catalogo di diritti umani: si è profilata una vera e propria azione internazionale per la promozione e la tutela dell'uomo in quanto tale.

Nel clima della cooperazione per la realizzazione di ideali comuni che si è allora realizzato, il primo gennaio del 1942 i governi firmatari della Dichiarazione delle Nazioni Unite si sono proclamati convinti che una vittoria completa sui loro nemici era “essenziale per difendere la vita, la libertà, l'indipendenza e la libertà religiosa, così come per conservare i diritti umani e la giustizia nei propri paesi e nelle proprie nazioni”. Il 26 giugno 1945 nella Carta delle Nazioni Unite si è compreso come fine quello di “conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale e culturale o umanitario, e nel promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua o di religione”.

Inoltre si è inserito nello “Statuto” della medesima organizzazione gli artt. 55 e 56, con i quali i “membri si impegnano a agire collettivamente o singolarmente in cooperazione con l'organizzazione” al fine di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo.

In questa prospettiva appare evidente come la creazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite abbia introdotto tre grandi novità. In primo luogo si è assistito al passaggio da una prospettiva

frammentaria ad uno scopo globale e totalizzante da non inquadarsi come mera difesa religiosa, bensì come rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali per tutti.

In secondo luogo, il fatto che lo scopo globale fosse inserito tra le finalità dell'organizzazione, ha sottolineato come si cercasse di stabilire un livello di protezione comune tra tutti gli Stati.

In terzo luogo, significativa fu la creazione di un organo mirante a tale scopo, La Commissione per i diritti dell'Uomo, nonché l'attribuzione di funzioni e competenze precise nello stesso campo sia all'Assemblea generale, sia al Consiglio Economico e Sociale.

Nel Preambolo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo viene in rilievo che “ gli Stati membri sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. Inoltre la dignità umana viene a rappresentare il fondamento delle libertà, della giustizia e della pace nel mondo racchiudendo quindi tutti i diritti inviolabili della persona umana.

La Dichiarazione pur essendo un atto proprio dell'ONU, non è dotata di forza obbligatoria diretta per gli Stati membri, essa è, in buona sostanza, assimilabile alle raccomandazioni, la cui caratteristica è quella di non avere efficacia obbligatoria per i soggetti destinatari.

Tuttavia, essa assume un valore complementare allo Statuto, indicando aspetti e punti specifici dell'Organizzazione e promuovendo una serie di principi cardine, adottati all'unanimità e con forma solenne, i quali indirizzano di sicuro gli Stati membri al rispetto dei diritti legati all'individuo.

Se, come si è appena accennato, la Dichiarazione assume un'efficacia simile a quella delle raccomandazioni, potendo essere inquadrata tutt'al più come una “ dichiarazione di principi” non vincolante per gli Stati membri, è pur vero che la prolungata inosservanza da parte di uno Stato membro dei principi in essa sanciti, può portare all'adozione di determinate sanzioni sociali, in alcuni casi anche molto gravi.

Fra il 1948 e il 1966 si sono verificati profondi mutamenti nella realtà internazionali che hanno finito per influenzare indirettamente anche l'Assemblea delle Nazioni Unite, dovuti al processo di decolonizzazione di quegli anni nonché alla nascita di un gran numero di nuovi Stati.

Ciò spiega come questo profondo cambiamento si sia fatto sentire anche rispetto alla redazione di quella che verrà definita come Convenzione dei diritti dell'uomo, in quanto l'ultima fase dell'approvazione di quest'ultima ha potuto contare sull'appoggio di nuove realtà statali che differiva per qualità e quantità da quello ottenuto nella Dichiarazione del 1948, epoca in cui a prevalere era soprattutto la voce delle grandi potenze occidentali.

Ciò che è opportuno sottolineare è proprio l'atteggiamento dei nuovi Stati che, malgrado l'attaccamento alla propria sovranità, hanno comunque messo in atto una collaborazione più

solidale per l'approvazione di una Convenzione sui diritti dell'uomo, nonché " un comune sentire" di fortissimo impatto rispetto ai valori legati alla dignità umana e al rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo.

I legami fra le categorie di diritti nell'ambito dei diritti umani

La relazione tra le categorie di diritti civili e politici, da una parte, e economici, sociali e culturali dall'altro, rappresenta una delle principali questioni affrontate dalla comunità internazionale.

In particolare, si è messo in evidenza come i soli diritti civili e politici possano essere oggetto di un'applicazione immediata a beneficio degli individui, attraverso gli strumenti giuridici a disposizione degli Stati membri, mentre i diritti economici, sociali e culturali si riducono essenzialmente a scopi da perseguire. Mentre i primi sono protetti per il mero fatto che le autorità ed i singoli sono obbligati ad astenersi da atti di coercizione o di interferenza che ne ostacolano il godimento, i secondi, invece, esigono un numero di azioni che creino le condizioni affinché quei diritti si attuino. La realizzazione dei primi è assicurata dall'esistenza di previsioni nelle leggi dello Stato, e dalle possibilità che i Tribunali siano chiamati ad applicare queste norme, per assicurare invece quei diritti che appartengono al secondo gruppo, ogni Stato è chiamato ad intraprendere azioni o misure specifiche.

A ben vedere, però, la distanza fra le due categorie di diritti non è poi così netta: alcuni diritti economici, sociali e culturali possono anche avere delle ripercussioni immediate sulla posizione giuridica degli individui e hanno una natura tale da poter essere garantiti con mezzi giudiziari, così come d'altra parte alcuni diritti politici e civili non possono essere protetti senza l'intervento della pubblica amministrazione.

In buona sostanza la problematica è legata all'esistenza di due Patti sui diritti civili e politici e sui diritti sociali ed economici. Nell'odierna situazione, più volte l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha cercato di porre l'accento sulla necessità di un unico Patto, nonché l'indivisibilità delle due categorie di diritti, motivata dalla convinzione che la garanzia dei diritti economici sia una condizione preliminare per promuovere concretamente i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali di esso.

Tale impostazione di pensiero non viene condivisa del tutto sulla base del presupposto che riconoscere priorità ai diritti economici, sociali e culturali equivarrebbe a giustificare la negazione dei diritti politici o di alcune libertà che di certo rivestono un'importanza maggiore nell'ambito della società.

E' essenziale quindi perseguire l'idea della indivisibilità delle due categorie di diritti dell'uomo sia intesa come tale da obbligare gli Stati alla simultanea adozione di misure capaci di assicurare il godimento dei diritti di entrambe le categorie.

Verso un primo tentativo di “ costituzionalismo” dei diritti umani: la Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo.

Il tema della protezione dei diritti umani attirava cospicuamente l'attenzione dei vari Stati e degli uomini politici del tempo. In questo processo storico di trapasso, l'Europa occupò una posizione d'avanguardia. Nel maggio del 1948 il Comitato Internazionale dei Movimenti per l'Unità Europea organizzò un “ Congresso d'Europa” che si svolse all'Aia. Questa iniziativa diede impeto necessario e decisivo alla fondazione del Consiglio d'Europa nel 1949 cui aderirono inizialmente dieci stati: Belgio, Danimarca, EIRE, Francia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia. Al termine di un dibattito piuttosto acceso, La Commissione giuridica dell'Assemblea (composta da ventitré membri tra cui eminenti giuristi), fu incaricata di prendere dettagliatamente in considerazione le questioni in merito alla struttura della Convenzione che si voleva redigere, ai diritti che si riteneva opportuno disciplinare e così via. La Convenzione Europea si può effettivamente considerare come il risultato di una serie di “ navette” tra l'Assemblea Consultiva ed il Comitato dei Ministri i quali, a loro volta, si affidarono, per quanto concerneva i punti di carattere più tecnico, a delle Commissioni specializzate.

La Commissione giuridica dell'Assemblea cominciò con il redigere una lista di diritti, facendo riferimento agli articoli pertinenti della Dichiarazione Universale espressamente citati nel progetto. Durante questa fase di travaux préparatoires si prese anche in considerazione l'idea di un controllo giurisdizionale “ a due tappe”, con una prima fase di inchiesta e di conciliazione e poi, in caso di fallimento delle trattative, il ricorso ad un vero e proprio organo giudiziario con la creazione di una Corte di Giustizia Europea.

Finalmente, il 4 novembre 1950 fu firmata a Roma (a Palazzo Barberini) la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti e delle Libertà Fondamentali, durante la sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Tale Convenzione fu realizzata, secondo quanto si dichiarò nel Preambolo, “ To take the first steps for collective enforcement of certain rights stated in the Universal Declaration”¹⁰ ed entrò in vigore, come già precedentemente affermato, il 3 settembre 1953.

¹⁰ 213UNTS, No.2889 p. 221, Council of Europe, European treaty Series, No 5, 4 November 1950.

Essa fu il frutto di una serie di compromessi e concepita, sin dall'inizio, come un sistema evolutivo che prevedeva l'adozione d'eventuali dichiarazioni facoltative, oppure quella di nuovi impegni politici. S'impose, inoltre, una piena coincidenza tra la partecipazione al Consiglio d'Europa e l'adesione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, tanto ciò è vero che, nella prassi recente, tutti i nuovi Paesi membri hanno sottoscritto la Convenzione al momento della loro ammissione al Consiglio d'Europa.

Il sistema di garanzie costituito con la Convenzione di Roma disciplina: il diritto alla vita (art. 2) ed alla integrità fisica delle persone (art. 3); l'interdizione della schiavitù, della servitù, del lavoro forzato e obbligatorio(art. 4); il diritto alla libertà e alla sicurezza personale(art. 5) ; il diritto alla buona amministrazione della giustizia, con riguardo sia al giudizio sulle contestazioni dei diritti e dei doveri di carattere civile di una persona, sia al giudizio nelle accuse penali contro di essa mosse (art. 6) ; l'interdizione di condanne non fondate sul principio della legalità dei delitti e delle pene (art. 7) ; il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza (art. 8) ; il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9) ; il diritto alla libertà di espressione (art. 10) ; ed alla libertà di riunione pacifica e d'associazione (art. 11) ; il diritto di sposarsi e di formarsi una famiglia (art. 12).

Era questa, possiamo dire con gli occhi dei posteri, una delle prime manifestazioni di un "costituzionalismo transnazionale", al quale prestavano ossequio i singoli ordinamenti statali, laddove ovviamente per " costituzionalismo" intendiamo , sia pure in maniera ideologica, soltanto un insieme organico e sistematico di principi e di regole, racchiusi per solito in un testo scritto, con il fine di tutelare i diritti fondamentali.

Un costituzionalismo quindi, che prescinde da una concreta realtà statale come appare evidente nel Preambolo della Convenzione Americana relativa ai diritti dell'uomo del 2 novembre del 1962, che, non a caso, si allinea con gli stessi principi ispiratori della CEDU, nel dichiarare che " i diritti fondamentali derivano all'uomo non dalla sua appartenenza ad uno Stato, ma si fondano sugli attributi della persona umana".

I diritti dell'uomo nella prospettiva comunitaria.

Per molti anni, l'obiettivo principale della Comunità è stato quello di giungere ad una completa e definitiva liberalizzazione degli scambi e all'abolizione di tutti gli ostacoli di natura commerciale tra gli Stati membri. Il contrasto tra " Europa economica" e " Europa politica e sociale" è

apparso evidente, e ciò spiega anche le ragioni per le quali nei Trattati istitutivi delle Comunità del 1957 non vi siano norme che tutelino i diritti dell'uomo.

I primi chiari riferimenti ad alcuni diritti fondamentali, quali ad esempio quello alla libertà e alla libera circolazione di merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, sono contenuti nel Trattato istitutivo della Comunità Europea.

Tali diritti, che venivano sanciti e tutelati, si ponevano come strumentali alla realizzazione del mercato unico secondo l'ottica degli Stati membri i quali, avevano ratificato il Trattato in previsione di un'integrazione economica, con la conseguenza che l'individuo non veniva tutelato come persona ma solo come protagonista di quel complesso mondo economico costituito dagli stessi Stati membri.

Di non poca importanza fu il timore, avvertito dagli Stati firmatari, che l'inserimento di una Carta dei diritti fondamentali all'interno del Trattato, non avrebbe più posto limiti al campo d'azione comunitaria, facendo in modo che la Comunità avrebbe tutelato non già solo interessi economici ma anche quelli di natura politica.

Questo vuoto di previsioni di carattere squisitamente politico si scontrava però con la constatazione che negli ordinamenti giuridici interni degli Stati firmatari vi era, invece, ampio spazio riconosciuto alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali della persona, lasciando presagire anche la possibilità di sopperire adeguatamente all'ipotesi nelle quali si fosse determinata una chiara violazione dei diritti umani da parte degli atti comunitari.

La possibilità di un'eventuale lesione di tali diritti da parte della Comunità Europea nasce dal fatto che gli Stati membri della Comunità Europea, ratificando i Trattati istitutivi della stessa, hanno di fatto conferito alla stessa il potere di emanare atti che incidono direttamente sull'ordinamento giuridico interno degli Stati membri. Ciò determina la conseguenza che, la mancanza di una norma espressa che tuteli le libertà fondamentali legate alla persona umana, porterebbe gli Stati membri ad essere sprovvisti di qualsiasi strumento nell'eventualità di un atto comunitario lesivo dei diritti umani.

Anche la Corte di Giustizia Europea si era preoccupata di ribadire, intorno agli anni 50 e 60, l'impossibilità di una propria competenza sull'interpretazione del diritto comunitario, e quindi, in buona sostanza l'esclusione di una effettiva tutela non solo dei diritti sanciti nel Trattato ma anche di quelli appartenenti alle Costituzioni interne degli Stati membri.

Questo atteggiamento di chiusura determinò l'intervento della Corte Costituzionale italiana che, nella sentenza Frontini del 1973, affermò precisamente che il trasferimento delle competenze alla Comunità Europea e la conseguente limitazione della sovranità italiana possono determinare la conseguenza che gli organi della CEE sono legittimati ad un inammissibile potere di violazione

dei principi cardini del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. La posizione della nostra Corte e successivamente l'intervento di quella tedesca, determinarono un mutamento dell'iniziale orientamento della Corte di Giustizia Europea la quale arrivò ad affermare che i diritti umani rientrano nei principi generali del diritto comunitario e, in quanto tali, spetta alla Corte l'obbligo di garantirne l'effettiva osservanza. Nonostante l'effettivo riconoscimento dell'importanza dei diritti ricollegabili alla persona umana, tutelati come parte integrante del diritto comunitario, della tutela degli stessi continuava a non esservi traccia nei trattati istitutivi. Nell'Atto Unico Europeo del 1986 la questione era stata affrontata solo nel Preambolo, nel quale si dichiarava la volontà degli Stati "di promuovere insieme la democrazia, basandosi sui diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni degli Stati membri, dalla CEDU, e dalla Carta sociale Europea. Soltanto con il trattato di Maastricht fu approvato l'attuale articolo 6 che afferma "l'Unione Europea rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione di Roma del 1950 sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, oltre che dalle tradizioni comuni degli Stati membri, come principi generali di diritto comunitario".

La norma in questione non è però esaustiva: l'utilizzazione della CEDU non viene ampliata, ed inoltre la Comunità non viene sottoposta al giudizio della Corte dei diritti dell'uomo.

Il tema dell'adesione da parte della Comunità Europea alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo è stato in questa sede opportunamente trattato. Si dirà solamente che già nel 1979 la Commissione Europea aveva presentato al Parlamento Europeo e al Consiglio un memorandum nel quale si dichiarava favorevole all'adesione formale della Comunità alla CEDU. L'atteggiamento negativo del Consiglio dell'Unione aveva però, lasciato cadere l'argomento fino al 1990 anno in cui la Commissione ha di nuovo proposto il tema dell'adesione determinando la conseguenza che, tre anni dopo, il Consiglio ha preso la decisione di chiedere l'opinione della Corte di giustizia sulla compatibilità dell'accordo di adesione con le disposizioni del Trattato. Quest'ultima con il parere 2/ 94 ha negato la competenza della Comunità ad aderire alla Convenzione, poiché si determinerebbe l'inserimento della stessa in un diverso sistema istituzionale, nonché l'integrazione delle disposizioni della Convenzione nell'ordinamento comunitario.

Il rispetto dei diritti umani sancito nel Trattato di Amsterdam e le recenti evoluzioni.

L'emanazione del parere 2/94 ha favorito l'accelerazione del processo comunitario di protezione dei diritti umani, la Conferenza Intergovernativa aveva avvertito l'esigenza di modificare le disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità che ne regolavano la tutela.

All'interno del Trattato di Amsterdam il tema della tutela dei diritti fondamentali è spezzettato in una serie di disposizioni che o modificano quelle presenti disposizioni o vengono inserite ex novo nel testo.

Il nuovo articolo 6 del Trattato di Maastricht sancisce che “ l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, principi che sono comuni agli Stati membri”.

Benché questo paragrafo non presenti particolari novità, in quanto già menzionato nel Trattato di Maastricht, riveste comunque un'importanza fondamentale in quanto il rispetto dei principi menzionati costituisce condizione essenziale per l'adesione dei nuovi Stati alla Comunità Europea. A ciò deve aggiungersi che, è stato successivamente inserito l'art. 7 il quale si preoccupa di disciplinare una procedura di accertamento di una eventuale violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro ai principi sanciti dall'art. 6.

Il compito di constatare l'esistenza di una tale violazione spetta al Consiglio Europeo, il quale delibera all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri e previo conforme parere del Parlamento Europeo.

Il Governo dello Stato che ha determinato la violazione viene in via preliminare invitato a presentare le proprie osservazioni e successivamente, il Consiglio dell'Unione a maggioranza qualificata, può decidere la sospensione del diritto di voto dello Stato in questione in seno al Consiglio, pur restando comunque vincolato al rispetto degli obblighi che derivano dal Trattato.

E' importante però sottolineare che si deve trattare di una violazione “ grave e persistente”, volendo con ciò esprimere l'esigenza che essa non possa considerare l'eventuali violazioni dei singoli diritti individuali né per quei principi contenuti nel successivo paragrafo 2 dell'art. 6, il quale si riferisce ai principi della CEDU, ma, considerata la complessità della procedura di accertamento della violazione, essa deve riguardare esclusivamente le sole violazioni dell'art. 6.

Tale esigenza sembrerebbe essere stata creata al fine di garantire che, i nuovi Stati che intendano aderire alla Comunità Europea e che non siano in linea con i principi che tutelano i diritti fondamentali della persona, si attivino per il rispetto di essi.

Il Trattato di Nizza, ampliando la procedura prevista dall'art. 7 TUE, ha previsto un dispositivo di avviso preventivo: in virtù del nuovo art. 7, su proposta di un terzo degli Stati membri, del Parlamento e della Commissione, il Consiglio può constatare che esiste un chiaro rischio di violazione grave dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro e può rivolgergli appropriate raccomandazioni.

Bisogna però aggiungere, che il maggior ostacolo alla possibilità di un intervento attivo e concreto nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo da parte dell'Unione Europea, era infatti pacificamente rinvenuto nella mancanza di un catalogo dei diritti fondamentali dell'uomo e, soprattutto, nella mancata adesione formale al sistema CEDU. A tale carenza si è cercato, solo di recente, di porre rimedio grazie al progetto di codificazione dei diritti fondamentali, il quale si è sostanziato nella decisione del Consiglio Europeo riunito a Colonia il 3 e 4 giugno del 1999, elaborando una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Quest'ultima prevede i diritti di libertà e di eguaglianza, i diritti fondamentali garantiti nel testo della CEDU risultanti anche dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, nonché a ciò bisogna aggiungere i diritti sociali ed economici enunciati dalla Carta sociale Europea e dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Il Consiglio Europeo, inoltre, sottolineava la necessità di un'eventuale integrazione della Carta nei Trattati comunitari, riconoscendole così, l'efficacia vincolante che l'avrebbe distinta da tutte le altre disposizioni in materia di diritti umani.

La Convenzione, quale organo incaricato di redigere la Carta, ha adottato la bozza definitiva il 2 ottobre del 2000 e, a seguito dell'adozione da parte del Parlamento e della Commissione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata ufficialmente proclamata.

Nell'originario intento di riconoscerne l'efficacia vincolante, la Carta non va ad integrarsi nei Trattati istitutivi, così come era stato previsto, ma costituisce un documento separato che manca di efficacia vincolante, rappresentando certamente un'occasione mancata nel difficile e arduo cammino del rispetto dei diritti umani.

La Carta fondamentale dell'Unione Europea si compone di sei sezioni: dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, diritti relativi alla cittadinanza, giustizia, raccogliendo in tal modo l'intera gamma dei diritti civili, politici ed economici dei cittadini dell'Unione. Le disposizioni della Carta si attuano alle istituzioni e agli organi dell'Unione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, nonché agli Stati membri in attuazione del diritto comunitario.

Si è sempre più sentita l'esigenza, soprattutto segnalata dal Parlamento Europeo, di gettare le basi per la creazione di una vera e propria Costituzione Europea. In una risoluzione adottata il 25 ottobre del 2000, il Parlamento Europeo colse l'occasione per lanciare una proposta di

sostituzione degli attuali trattati istitutivi con un unico “trattato – quadro” il quale potesse prevedere la fusione dell’Unione Europea e delle tre Comunità in un’unica entità. Il progetto in questione avrebbe previsto esclusivamente le disposizioni relative ai diritti fondamentali della persona, gli obiettivi dell’Unione, le disposizioni fondamentali di natura costituzionale, la cittadinanza, l’attribuzione e la ripartizione dei poteri, nonché le questioni istituzionali. Va anche detto che, a partire dal 2001, vi è stato un ampio dibattito intorno alle questioni che attengono il futuro dell’Unione e soprattutto lo status da attribuire proprio alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Gli orientamenti per il futuro.

L’obiettivo prioritario della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è stato quello di creare un catalogo di diritti la cui tutela è suscettibile di evoluzioni verso standard maggiori, facilmente raggiungibili attraverso il progressivo processo di integrazione degli Stati membri.

Ciò che dovrebbe far riflettere è che, il mondo “occidentale”, oltre a non aver mai raggiunto standard ottimali nella protezione dei diritti della persona, è stato sorprendentemente la causa originaria di tutte quelle limitazioni dei diritti dell’uomo attuati in vaste aree del mondo.

I sempre più crescenti processi di globalizzazione economica, che si evolvono in maniera esponenziale, colgono sempre più impreparati gli Stati membri alla tutela delle libertà fondamentali dell’individuo. Del resto, i gruppi economici che fanno capo alle multinazionali estendono i loro interessi ben al di là dei confini nazionali, che, per forza di cose, non possono valutare in una prospettiva adeguata ciò che avviene ad un livello superiore rispetto alla loro estensione territoriale.

Così sembra rendersi finalmente prossima la possibilità di perseguire a livello internazionale l’acquisizione sempre più ampia di standard di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo volti a garantire anche i diritti dei cittadini di quei paesi che da tale processi sono rimasti inesorabilmente esclusi.

Sembrerebbe possibile affermare che, tale opera di acquisizione possa essere soddisfatta, non già attraverso l’esportazione del modello occidentale, chiaramente inadeguato allo scopo da perseguire, bensì tramite l’attuazione di un effettivo dialogo interculturale.

Ciò che occorre sottolineare è che l’esigenza della promozione dei valori fondamentali delle libertà umane è direttamente ricollegabile con le attività di scambio e di aiuto che la Comunità ha attivato con i paesi membri nella fase di pre-adesione. Gli accordi che legavano tali paesi con gli Stati membri, ben più noti come accordi PECO, non costituivano semplici accordi con i quali si mirava allo sviluppo dei mercati o alla trasformazione di essi, o allo sviluppo del processo di

privatizzazione. In ognuno di questi accordi si introdusse un Preambolo che prevedeva il rispetto dei diritti delle minoranze, dei principi democratici e dei diritti dell'uomo.

Il motivo per il quale l'Unione cercava di raggiungere tali obiettivi era evidente: la creazione di un'unica base giuridica, comune, di diritto fra i Paesi, nonché disporre una piattaforma tradizionale dei diritti e di quei principi strettamente legati ad una comune visione dell'individuo.

Al di là di quanto ribadito precedentemente, sembra che l'assetto economico mondiale vada nel senso di una generazione di persone che, sia pure distanti migliaia di miglia, cominciano a condividere modo di vestire, di mangiare, stili di vita che getterebbero le basi anche per una visione comune della persona umana.

Accanto però a questi effetti di indiscutibile valore positivo, non manca chi ha voluto sottolineare anche l'altra faccia della medaglia legata proprio al mancato raggiungimento di un'effettiva tutela dei diritti fondamentali della persona.

Di fronte a l'emergere di nuovi colossi economici, gli Stati membri, cui era stato affidato il compito proprio di tutelare i diritti fondamentali dell'individuo, non sarebbero più in grado di controllare la situazione attraverso meccanismi che si rivelano inadeguati.

Sulla base di una simile situazione, credo sia opportuno seguire un'unica strada, vale a dire l'accettazione dei principi contenuti nella Dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

Tuttavia la posizione delle Nazioni Unite sui diritti umani è stata singolare: essa continua ad ancorarsi sulla non divisibilità dei valori fondamentali contrastanti con la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, lasciando così chiaramente intendere che essa mira a porsi come un catalogo universale ed esclusivo.

Tale atteggiamento ha determinato la reazione del mondo asiatico che ha delineato una propria tipologia di diritti fondamentali regionali, diversi e contrapposti a quelli occidentali. Tale intervento manifesta la chiara ed evidente volontà del mondo orientale di non accettare pedissequamente i valori cardini del mondo occidentale, senza dar vita preliminarmente, ad un dibattito che tenga conto anche delle peculiarità delle singole aree geografiche investite da tale dibattito.

In particolare le caratteristiche più rilevanti del mondo orientale sono rintracciabili soprattutto intorno a dei concetti comuni propri dell'Asia orientale e sud-orientale, ossia la concezione e l'attenzione rivolta alla Comunità piuttosto che all'individuo, privilegiando così lo sviluppo e l'armonia sociale ma non le libertà personali dell'individuo stesso.

Questa considerazione deve poi essere valutata anche alla luce del dato di fatto che, alcune regioni orientali stanno conoscendo un notevole sviluppo innescato soprattutto dai meccanismi della globalizzazione.

Questo impressionante sviluppo lascia presagire, senza dubbio, che tale regioni assumeranno un ruolo privilegiato sulla scena mondiale e che difficilmente potranno accettare l'estensione globale di valori fondamentali della persona che non recepiscono come propri.

Conclusioni.

Mentre si afferma l'indiscutibile esigenza di rispetto per i valori fondamentali della persona, nel mondo si continua, però, a combattere, e, gli interventi di tipo armato, dimenticano ingiustizie ed orrori propri del passato, continuando a far prevalere la cruenta legge di violenza e di dolore. Per risolvere problemi di questa entità, si impone, come già ampiamente ribadito, la collaborazione internazionale, usufruendo di aiuti massicci dei paesi industrializzati e più ricchi a quelli meno sviluppati, in cui fame e miseria costituiscono materiale esplosivo.

I contributi dell'ONU rappresentano un lavoro duro e difficile proprio perché alcuni paesi non accettano di buon grado la presenza dei caschi blu.

Allora mi chiedo: "Cosa possiamo veramente fare affinché i diritti fondamentali siano riconosciuti effettivamente?".

Pensando ai nostri diritti civili, mi viene in mente la libertà di stampa, di voto e di parola. Il Presidente Sudafricano Nelson Mandela, il quale è riuscito a votare dopo secoli di schiavitù e di razzismo, Barack Obama, primo presidente di colore che ha vinto le elezioni in America, sono questi indiscutibilmente esempi positivi. Ma non basta. E' diritto anche non avere come unica fonte di acqua un pozzo nel deserto, oppure un'infanzia senza armi in mano. Sono questi i diritti che oggi sono violati e sui quali dovremmo riflettere.

Se guardiamo più nello specifico, nemmeno i diritti di nuova generazione come il diritto alla salute, alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela dei bambini, possono dirsi realizzati a pieno.

Eppure, se guardiamo ad esempio, al nostro ordinamento, chi osserva l'utilizzo pratico di essi da parte del nostro legislatore e delle istituzioni preposte alla loro tutela, non può fare a meno di notare che, specialmente nell'ultima decina di anni a questa parte, in nome proprio dei diritti umani si può arrivare a decisioni significative contro l'uomo, che si intrecciano con problemi sociali, etici e politici i quali hanno giustificato l'intervento anche degli stessi Pontefici.

Qualche esempio tratto dalla prassi è costituito, nel 2008, dal caso clamoroso di Eluana Englaro, una vicenda consumatasi anche negli Stati Uniti con il caso di Terri Schiavo, nel quale i giudici italiani hanno autorizzato l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali di una giovane donna in stato vegetativo permanente, in nome del rispetto della volontà e della libera scelta della paziente riguardo alle cure mediche. Il caso Englaro è emblematico di un orientamento generale e sempre più diffuso per il quale il massimo rispetto dei diritti dell'uomo

si realizza nella tutela della libertà, a sua volta considerata come pura libertà di scelta, anche quando questa scelta conduce all'annientamento del soggetto.

A prescindere da ogni considerazione sulla fragilità degli indizi su cui si basa la ricostruzione della presunta volontà della malata, non si può non rimanere turbati di fronte ad una decisione che in nome dei diritti umani conduce alla morte di una giovane donna. In tal sede, i diritti dell'uomo sono invocati addirittura contro l'uomo.

Si potrebbe continuare su questa scia, elencando molti altri interventi, meno noti all'opinione pubblica, come l'intervento, ad esempio, della Corte di Strasburgo con il caso Tysiatic, con il quale si sollecitano gli Stati europei ad eliminare ogni restrizione all'aborto, affermato per la prima volta in Europa, come diritto fondamentale.

Possono costituire questi esempi citati come diritti fondamentali della persona? E, in effetti, lo stesso discorso pronunciato dal Pontefice Benedetto XVI, ha come oggetto tutt'altro che un elogio incondizionato e acritico dei diritti umani.

In un ampio passaggio, lo stesso Pontefice, sottolinea il rischio che i diritti umani vengano presentati come "l'esclusivo risultato di provvedimenti legislativi o di decisioni normative prese da coloro che sono al potere", come se ciò che viene affermato come diritto di un giudice, diventasse per ciò stesso, diritto umano fondamentale.

Poiché domina una concezione positivista del diritto, si tende a ritenere che qualunque situazione, venga qualificata da un'istituzione come diritto fondamentale posto come patrimonio dell'umanità.

Il Pontefice ricollega il suo discorso al concetto della "prevalenza della legalità sulla giustizia", il quale si intreccia con l'esigenza di tutela dovuta all'esistenza dei c.d. "nuovi diritti". Il XXI secolo è un'epoca in cui, ogni nuova esigenza umana- drammatica, profonda, banale o persino futile- viene troppo facilmente tradotta in termini normativi come diritto soggettivo e per lo più come diritto umano basilare. Le raccolte giurisprudenziali vedono il fiorire di diritti inediti, che ricomprendono, ad esempio, il diritto a non nascere, il diritto a morire, il diritto di procreare figli, con l'assistenza medica, la facoltà di drogarsi, fino al diritto a non essere disturbato da messaggi pubblicitari non graditi o il diritto ad esprimere la propria personalità attraverso l'abbigliamento preferito.

L'esito inevitabile è la banalizzazione dei diritti umani e il loro snaturamento.

Che cosa ha permesso che i diritti umani perdessero l'originaria densità di significato, per diventare vuoti contenitori, liberamente adattabili a qualunque contenuto?

Per limitarci alle stagioni di diritti più vicine a noi, quelle successive alla Seconda Guerra Mondiale, possiamo osservare che il "miracolo" che ha permesso l'approvazione di un

documento come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, non è stata la condivisione di una comune base culturale. Forse il vero fondamento della Dichiarazione universale è stata la comune esperienza storica dell'ingiustizia.

Paradossalmente è dall'esperienza dell'ingiustizia, personale o storica, che la ragione umana è arrivata a postulare l'esigenza della giustizia e l'esistenza dei diritti fondamentali.

Con il passare del tempo, quei diritti umani si sono gradualmente svuotati della memoria viva e si sono trasformati in valori universali astratti privi di storicità. I diritti sono stati codificati nelle Carte e nelle dichiarazioni, con l'intento di consegnare all'umanità uno strumento che impedisse il ripetersi delle negazioni più aberranti della dignità umana, fissando un punto di non ritorno nella storia.

Una volta codificati, però, i diritti sono stati ridotti a formulazioni linguistiche e astratte e per ciò stesso, manipolabili in vista dei più svariati obiettivi politici e culturali.

Nessun documento può prendere il posto di un'esperienza viva. Il distacco delle Carte dalla storia, dal vissuto e dalla memoria, ha reso i diritti umani preda di mille interpretazioni soggettive e particolaristiche, di scopi lobbistici, faziosi e parziali.

I diritti sono diventati "valori senza storia" che hanno reciso il nesso con la linfa vitale che li alimentava, cioè "l'esperienza viva dell'umanità".

Bibliografia

- Archibugi D., Beetham D. “ Diritti umani e democrazia cosmopolita” , Milano, Feltrinelli 1998.
- Barile P. “ I diritti dell’uomo e le libertà fondamentali” Bologna, Il Mulino 1984
- Berlin I. “ Two concepi of liberty”. Milano, Feltrinelli 1989
- Berger P, “ Are human rights universal?”, in Commentary September 1977.
- Bobbio N. “ L’età dei diritti”; Torino, Einaudi ,1990.
- Calamandrei P. “ Libertà dei moderni” (a cura di Gaetano Pecora) Milano DUNOD, 1997
- Cassese A. “ I diritti umani nel mondo contemporaneo” ; da Enciclopedia giuridica Treccani (vol XI) 1989.
- Capograssi G. “ L a dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e suo significato” ,Padova Cedam 1957.
- Conforti B. “ Il diritto internazionale” , Napoli, Editoriale Scientifica 1997.
- De Stefani P. “ La tutela giuridica internazionale dei diritti umani. Casi e materiali “. Padova, Cedam 1997.
- De Salvia M. “ La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo- Procedure e contenuti”, Napoli Editoriale Scientifica 2001.
- Fassò G. “ Giusnaturalismo” in Dizionario di politica, cit. pag. 440-445
- Ferrajoli L. “ Dai diritti del cittadino ai diritti della persona” in AA-VV “ La cittadinanza: appartenenza, identità, diritti, a cura di Zolo D., Roma- Bari, Laterza 1994.
- Gentile G. “ Genesi e struttura della società”, Firenze, Le lettere 1987.
- Mammarella G. , Cacace P. “ Storia e politica dell’Unione Europea”, Laterza, Roma- Bari pagg. 88- 89.
- Monti S. “ L’Europa degli organismio comunitari”, Loffredo editore , Napoli 1974.
- Peces Barba Martinez G. “ Teoria dei diritti fondamentali” Milano Giuffrè 1997.
- Rosselli C. “ Socialismo liberale” , Torino Einaudi 1997.
- Dichiarazioni ed accordi internazionali.
- Carta dei diritti fondamentali (Carta di Nizza).
- Carta ONU 1945.
- Consiglio d’Europa.
- Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 1950, anche in Codice del diritto e delle organizzazioni internazionali.

Convenzione americana dei diritti dell'uomo 1969.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo 1948, anche in Codice del diritto e delle organizzazioni internazionali.

